BASTA PENE ILLEGITTIME!

La parola torna alla cassazione

Conferenza Stampa
Mercoledì 25 febbraio 2015
Roma, Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya - Palazzo Madama

FASCICOLO DI DOCUMENTAZIONE

La società della ragione onlus

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana

In collaborazione con

ANTIGONE Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

cnca COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA

CGIL

forum droghe

www.societadellaragione.it

© 2015 La Società della Ragione ONLUS
www.societadellaragione.it
Realizzazione a cura di Leonardo Fiorentini

BASTA PENE ILLEGITTIME!
La parola torna alla cassazione

Conferenza Stampa
Mercoledì 25 febbraio 2015
Roma, Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya - Palazzo Madama

Dossier di Documentazione de La Società della Ragione ONLUS - Febbraio 2015

INDICE

La campagna 2014-2015 "Contro la Pena Illegitttima" **pag. 3**
Stefano Anastasia e Franco Corleone

Sulle pene 'incostituzionali' in materia di droga si pronunceranno le Sezioni unite **pag. 5**
Diritto Penale Contemporaneo, 19 gennaio 2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **pag. 9**
Estratto della relazione del Presidente GIORGIO SANTACROCE
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014

Potrete trovare ulteriore documentazione sulla Costituzionalità della legge Fini-Giovanardi nei fascicoli prodotti in questi anni dalla Società della Ragione ONLUS reperibili sul sito dell'Associazione:
www.societadellaragione.it/finigiovanardi

I dati sull'effetto della legge sulle droghe sul carcere in Italia sono contenuti nei 4 libri bianchi sulla Fini-Giovanardi:
www.societadellaragione.it/libro-bianco-sulla-legge-fini-giovanardi

Una rassegna stampa completa sulla politica sulle droghe in Italia e nel mondo è sempre disponbile sul sito di Fuoriluogo:
www.fuoriluogo.it

CAMPAGNA 2014-2015 "CONTRO LA PENA ILLEGITTIMA"

A cura di Franco Corleone e Stefano Anastasia

Il Seminario di esperti del 13 e 14 febbraio 2015, a Firenze, sulle ipotesi di una nuova legge sulle droghe in Italia e sulle prospettive di Ungass 2016, coincide proprio con l'anniversario della sentenza n.32/2014 della Corte Costituzionale che decretava la fine della legge Fini-Giovanardi dopo otto anni di applicazione con i pesanti effetti collaterali sulla giustizia e sul carcere.

Immediatamente fu chiaro che la pronuncia di incostituzionalità avrebbe avuto effetti sulla popolazione detenuta. Diminuendo significativamente (da 20 a 6 anni) il massimo della pena per detenzione e spaccio di cannabinoidi, si sarebbero prodotti due effetti: la insussistenza dei presupposti per misure cautelari in carcere basati su previsioni di pena assai superiori a quelle vigenti dopo la sentenza; e la necessità di rideterminare le condanne passate in giudicato sulla base delle pene giudicate illegittime.

La stima da noi compiuta, sulla base del numero di imputazioni per detenzione di sostanze stupefacenti e della percentuale tra queste di quelle relative ai cannabinoidi, indicava che – tra condannati definitivi e detenuti in attesa di giudizio - circa 10000 dei 61000 detenuti allora presenti nelle carceri italiane (nel marzo 2014) avrebbero potuto essere interessati dagli effetti della decisione della Corte.

Agli inizi di giugno 2014, quando gli effetti della sentenza sulla custodia cautelare in carcere si erano già compiutamente realizzati (e la popolazione detenuta era già scesa di 3000 unità), il Ministro della giustizia, rispondendo a una interrogazione parlamentare, affermava che 3000 avrebbero potuto essere ancora i condannati in via definitiva detenuti in carcere interessati alla rideterminazione della pena in esecuzione.

La Società della Ragione, che si era impegnata attraverso il lavoro di Luigi Saraceni per la pronuncia della Corte e aveva organizzato seminari per la presentazione di dossier di approfondimento, pose immediatamente il tema della pena illegittima. Non era una posizione assodata e condivisa dai giuristi. Anche in questo caso la Società della Ragione ruppe il feticcio dell'intangibilità del giudicato e con il rigore di Saraceni promosse il confronto. Le Sezioni Unite della Cassazione del 29/5/2014 fecero prevalere la nostra tesi e della procura di Napoli e con le motivazioni depositate il 14/10/2014 (estensore Ippolito, Pres. Santacroce), di portata davvero storica, dettero impulso alla rideterminazione delle pene. Fu cioè riconosciuto ai detenuti il diritto a ottenere il ridimensionamento delle pene sulla base della normativa così come uscita dalla sentenza della corte costituzionale.

Sulla base del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le associazioni iniziarono la campagna "Contro la pena illegittima", chiedendo al parlamento e al governo un provvedimento che garantisse una decisione immediata e uguale per tutti, con una riduzione di due terzi delle pene comminate sulla base di una legge incostituzionale. Purtroppo anche in questa occasione la politica si è mostrata pavida e latitante e questo semplice provvedimento non è stato adottato. Così è diventata inevitabile la via degli incidenti di esecuzione, che presuppongono la redazione di una richiesta complessa, in attesa di una risposta della magistratura di sorveglianza non sempre sollecita e soprattutto non omogenea.

Abbiamo notizia di molti provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere al ricalcolo perché la pena comminata era all'interno della forbice edittale dei sei anni (la pena edittale della Fini-Giovanardi era da 6 a 20 anni, ora la resuscitata Iervolino-Vassalli per le droghe leggere prevede una dai dai 2 ai 6 anni); un'interpretazione contro logica e buon senso.

Nel mese di luglio a Firenze Stefano Anastasia e Franco Corleone convocarono un seminario ristretto per lanciare una campagna contro la pena illegittima e per lo stato di diritto. Tanti garanti

dei diritti dei detenuti e tante associazioni hanno diffuso nelle carceri i modelli di domanda predisposti dall'associazione "L'altro diritto".

I garanti hanno anche richiesto alle Procure della Repubblica informazioni sulla quantità di incidenti di esecuzione e sul loro esito. Bisogna dire che le risposte sono poche e assai poco significative.

La Procura generale della Corte d'Appello di Milano segnala di avere ricevuto 51 richieste e di averne accolte il 20%. Rimanda per il resto della Lombardia alla procura generale di Brescia e alle 13 Procure della Repubblica.

La Procura Generale di Firenze ha effettuato una ricerca dei fascicoli in esecuzione relativi a reati di droga e ne ha individuati circa 400 e di questi 44 relativi a droghe leggere e solo per 7 casi si è proceduto alla rideterminazione della pena.

Il quadro che emerge dalle risposte delle procure della Toscana è desolante; solo a Prato è stato disposto un monitoraggio. Per il resto poche istanze e ancora meno accoglimenti.

Alcune procure sostengono che il registro informatico dell'esecuzione (SIEP) non consente la rilevazione delle specifiche richieste di rideterminazione della pena per cui non sono estrapolabili quelle conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014.

Altre procure rimandano alle cancellerie del giudice dell'esecuzione.

Abbiamo notizia che la Procura di Napoli si è attivata in prima persona e che sono stati esaminati 233 casi di incidenti di esecuzione.

Nonostante le difficoltà incontrate nell'esame e nell'accoglimento delle domande dei singoli detenuti, gli effetti positivi della sentenza della Corte Costituzionale si fanno sentire. Infatti, molti detenuti in attesa di giudizio sono stati scarcerati, e molti imputati di violazione dell'art. 73 non sono entrati in carcere per la sopravvenuta approvazione del nuovo quinto comma del medesimo articolo del dpr 309/90 che ha assunto il carattere di fattispecie autonoma di reato e non di semplice attenuante e prevede una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione. I detenuti hanno probabilmente anche usufruito dell'aumento dei giorni di liberazione anticipata e perciò molti sono usciti comunque dal carcere.

Ma certamente molti hanno scontato fino alla fine la pena illegittima e alcuni sono ancora in carcere.

Sarebbe importante che le Camere penali raccogliessero sentenze emblematiche dei casi di decisioni positive o negative degli incidenti di esecuzione curate da avvocati di fiducia. Ovviamente considerando che le pene per droghe leggere non erano altissime, il rischio è che con il passare del tempo il problema si risolva da sé, nel silenzio dell'ingiustizia patita.

In ogni caso, la campagna ha messo in luce la farraginosità della macchina giudiziaria e il suo carattere discriminatorio e di classe. Solo chi ha risorse e avvocato può sperare di vedere riconosciuto il suo diritto. Crediamo che la campagna "Contro la pena illegittima" debba proseguire chiedendo al Ministero della Giustizia di impegnarsi nel richiedere tutti i dati e fornire un quadro esaustivo di una vicenda paradossale.

DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

19 Gennaio 2015

Sulle pene 'incostituzionali' in materia di droga si pronunceranno le Sezioni unite

1. Siamo certi di far cosa utile ai nostri lettori pubblicando un **punto della situazione** con riguardo alla **giurisprudenza di legittimità** sulle molte questioni che si sono poste, in materia di **stupefacenti**, dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

La sentenza, com'è noto, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, del decreto-legge 30/12/2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21/02/ 2006, n. 49. In conseguenza di essa, si è determinata reviviscenza della disciplina illegittimamente modificata dal legislatore, ed ha riacquisito rilievo, in particolare, la **distinzione delle droghe «leggere» da quelle «pesanti»**. Dunque, se per l'illecita detenzione di hashish e marijuana le pene edittali erano fissate dal 2005 (salva l'eventuale applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990) sugli stessi valori riguardanti gli oppiacei e la cocaina (cioè la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000,00 a euro 260.000,00), dopo l'intervento della Consulta devono considerarsi vigenti i **livelli sanzionatori antecedenti**, come previsti dal comma 4 del citato art. 73: reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164,00 (lire dieci milioni) a euro 77.468,00 (lire centocinquanta milioni).

La pratica ha posto immediatamente numerosi **problemi**, tanto nei giudizi di **cognizione** che nell'ambito della **esecuzione**, a partire dalla considerazione come **pene illegali** delle sanzioni irrogate od applicate, per fatti concernenti **droghe leggere**, avuto riguardo ai valori edittali poi «invalidati» dalla Consulta.

Negli ultimi mesi del 2014 tali problemi sono giunti all'attenzione della Corte suprema, dei cui primi orientamenti abbiamo dato notizia sulla base delle informazioni provvisorie che man mano venivano diffuse.

Vi era stata una prima affermazione positiva circa la possibilità che il **giudice dell'esecuzione** ridetermini la pena applicata con **sentenza di patteggiamento**, procedendo ad un **nuovo computo** attuato secondo criteri di proporzionalità. La Corte aveva poi stabilito, in una occasione successiva, che solo le **pene** quantitativamente **incompatibili** coi **nuovi valori edittali** sarebbero «**illegali**», così da legittimare l'annullamento della sentenza di patteggiamento che ne abbia fatto applicazione: con la conseguenza che, invece, **non** potrebbero essere **annullate** (né, si direbbe, manipolate in fase esecutiva) le sentenze applicative di **pene compatibili** anche con i valori edittali ripristinati.

Dopo avere dato notizia delle informazioni provvisorie, pubblichiamo le due decisioni. Si tratta rispettivamente della sentenza della **sezione I**, 25 novembre 2014, n. 51844 e della sentenza della **sezione VI,** 2 dicembre 2014, n. 1409/15.

Nella seconda in particolare, essendo stata la stessa depositata da pochi giorni, può leggersi un

quadro aggiornato della situazione, così come si è sviluppata dopo quei primi pronunciamenti pubblicati. Va chiarito che il progredire della **massimazione ufficiale** ha reso più facilmente accessibili i moltissimi provvedimenti che si sono già susseguiti, mettendo definitivamente in luce i **contrasti** determinatisi su aspetti essenziali della materia. Per fare un solo esempio, il principio enunciato con la citata sentenza n. 1409/15 risulta di fatto **minoritario**, essendo emerso un rilevante numero di pronunce che considerano la **pena illegale a prescindere** dalla sua **compatibilità quantitativa** con i vigenti limiti edittali (cioè quelli ripristinati). La stessa sentenza in questione ne indica diverse, qui ne pubblichiamo una a titolo di esempio: **sez. IV,** 21 ottobre 2014, n. 49528.

2. Non appena si è avuta la **percezione** chiara che si stavano profilando **contrasti** su vari aspetti della delicatissima materia, la stessa Corte di cassazione ha attivato il meccanismo istituzionale più idoneo, cioè la **investitura delle Sezioni unite**, con apprezzabile criterio di **urgenza**.

Tale investitura è intervenuta secondo entrambe le modalità previste dalla legge. Se cronologicamente sono intervenute prima alcune ordinanze di rimessione, delle quali subito diremo, conviene citare in primo luogo una **assegnazione diretta** ad opera del **primo Presidente della Corte**, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 610 c.p.p. (il provvedimento risale al 19 dicembre 2014).

È significativa la pur sintetica motivazione del decreto, che concerne un ricorso contro una ordinanza del Gip di Padova, in funzione di **giudice della esecuzione**, di **rigetto** della **istanza di rideterminazione** proposta da un soggetto al quale era stata applicata, con sentenza passata in giudicato, sulla base della normativa poi dichiarata incostituzionale, la pena patteggiata di tre anni di reclusione e 16.000 euro di multa (fatti concernenti droghe leggere per decine di chili). Nel provvedimento impugnato il Giudice dell'esecuzione aveva osservato che la **pena rientrava nei nuovi limiti edittali** e sarebbe stata congrua rispetto alla gravità del reato (la pena base era stata fissata in sei anni, e dunque compatibile con il nuovo massimo edittale, che all'epoca della sentenza era però il minimo). Il primo Presidente ha assegnato direttamente il ricorso alle Sezioni unite, considerando che «i primi **orientamenti giurisprudenziali** di legittimità, specie per i casi un cui la pena sia stata determinata in relazione a reato concernenti droghe cd. "leggere", appaiono **non univoci**, con riferimento sia ai contenuti decisionali sia ai moduli procedimentali, con le conseguenti possibili **rilevanti differenze di trattamento sanzionatorio**».

Ecco dunque la prima informazione. La trattazione del ricorso è stata fissata per l'**udienza delle Sezioni unite del prossimo 26 febbraio 2015**, ed avrà per oggetto proprio il tema della **nozione di pena illegale** e dei suoi riflessi sul **rito del patteggiamento**.

3. Come accennato, poi, sono intervenute nelle ultime settimane **tre ordinanze di rimessione di giudizi** al massimo Collegio, per le quali tutte vi è stato provvedimento di effettiva assegnazione alle Sezioni unite, che tratteranno i relativi ricorsi nella **stessa data** del 26 febbraio prossimo.

Pubblichiamo per i nostri lettori **i provvedimenti** in questione.

Uno, per la verità, non attiene propriamente alle **variazioni edittali di pena** per effetto della sentenza n. 32/2014, ma riguarda il tema della **attuale punibilità** di fatti concernenti **sostanze inserite nelle tabelle del 2006** solo per effetto della cd. legge Fini-Giovanardi, commessi dopo l'entrata in vigore di quella legge e prima del recente decreto-legge n. 36/2014. Si tratta della ordinanza della **sezione IV,** 12 novembre 2014, n. 50055.

Pertinenti invece al tema della pena illegale le ulteriori due ordinanze. La prima in ordine di tempo ha riguardato una questione per la quale si è registrato un **immediato e radicale contrasto** nelle varie decisioni pertinenti: se debbano considerarsi **pene illegali** anche quelle inflitte per fatti concernenti droghe leggere posti in **continuazione** con altri e più gravi reati, così che le **quote**

sanzionatorie corrispondenti consistano in **aumenti *ex* art. 81 cpv. c.p.** rispetto a valori di partenza certamente individuati in modo legittimo. Nell'ordinanza di rimessione è tracciato un quadro del contrasto (aggiornato nella già citata sentenza n. 1409/2015): si tratta di **sez. III**, 2 dicembre 2014, n. 53157.

Da ultimo, la recentissima ordinanza con la quale sono state rimesse alle Sezioni unite due questioni particolarmente discusse nell'ampio dibattito giurisprudenziale in corso. Se, in primo luogo, la Corte di cassazione possa affrontare il tema della **pena "illegale"** - tale divenuta per la sopravvenienza della dichiarazione di illegittimità costituzionale - anche quando sul trattamento sanzionatorio si sia formato un **giudicato parziale,** e cioè quando il giudizio di legittimità sia stato proposto per motivi in nessun modo afferenti al trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, ed ancora una volta, è stata rimessa la questione che probabilmente più agita il mondo della giurisdizione, anche presso gli Uffici territoriali, e cioè **se** debba considerarsi **pena illegale** la sanzione che il giudice abbia fissato utilizzando come parametri edittali i valori successivamente caducati, ma individuando in concreto una **misura compatibile** anche con i limiti di legge da considerarsi attualmente vigenti. Nel caso di specie la questione si pone, ancora una volta, con riguardo a **sentenza di patteggiamento**. L'ordinanza è della **sezione VII**, 8 gennaio 2015, n. 671.

4. Come si vede, è prossimo un **intervento autorevole** che sarà in grado di dirimere, auspicabilmente, non solo le controversie specificamente indicate, ma tutte le questioni alle stesse collegate.

Una ultima ed **importante informazione** al riguardo. Si ha notizia che nelle ultime settimane, in vista del prossimo intervento delle Sezioni unite, al meritevole fine di favorire l'uniformità di trattamento dei ricorrenti, molti Collegi della **Suprema Corte** hanno disposto il **rinvio della trattazione** di ricorsi che implicavano la soluzione delle questioni controverse, almeno nei casi in cui difettavano ragioni di particolare urgenza.

Terremo ovviamente informati i nostri lettori sull'evolversi della situazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Estratto della relazione del Presidente GIORGIO SANTACROCE sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014

5. La giurisprudenza

Nel corso dell'anno 2014 la giurisprudenza penale della Corte di cassazione – nel contesto di un impressionante numero di provvedimenti emessi, pari a oltre 53.000 tra sentenze e ordinanze, che hanno riguardato tutti i settori del diritto sostanziale e processuale – si è caratterizzata per il confronto dialettico e la radicale rivisitazione di principi consolidati, specie alla luce delle novità provenienti dall'elaborazione giurisprudenziale delle Corti Europee, nonché per l'attività di ricerca e sistemazione di principi e regole necessari per l'applicazione di novità legislative e per la "gestione" di articolate vicende di riassetto normativo determinate da pronunce della Corte costituzionale.

Emblematici risultano essere gli interventi diretti alla rielaborazione del principio della forza e dell'intangibilità del giudicato, alla individuazione della natura e dell'area di operatività della confisca, penale e di prevenzione, nonché al rinvenimento di "regole" affidabili, anche a fini applicativi, in tema di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 190 del 2012) e in relazione alla disciplina penale degli stupefacenti, interessata da ripetuti interventi del legislatore, e il cui assetto, almeno con riferimento alle c.d. "droghe leggere", è stato scosso alle fondamenta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La quale, sollecitata com'è noto da questa Corte, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera normativa introdotta dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, meglio nota come legge *Fini-Giovanardi*), sanzionando il legislatore per non aver rispettato il criterio di omogeneità tra le disposizioni del decreto legge e la legge di conversione, inserendo così una vera e propria riforma della disciplina degli stupefacenti in un provvedimento avente tutt'altro oggetto, inasprendo tra l'altro fortemente le pene.

Una vivace elaborazione giurisprudenziale, a opera in particolare delle Sezioni semplici, si è poi manifestata sui temi dell'efficacia nello spazio della legge penale e processual–penale italiana, dell'incidenza della crisi economica dell'impresa sulla responsabilità per omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, degli illeciti commessi mediante l'uso indebito del *web* e degli strumenti informatici, della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso, della responsabilità delle persone giuridiche dipendente da reato, del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, del mandato di arresto europeo.

Anche per la giurisprudenza penale, si darà qui conto delle più rilevanti sentenze delle Sezioni unite, rinviando alla sintesi dell'ampia produzione giurisprudenziale delle singole sezioni raccolta nell'allegata relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

a) Il problema della intangibilità del giudicato

Il problema della "forza" del giudicato, e dei limiti alla sua intangibilità, ha costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni unite, le quali più volte, con riferimento a profili differenziati, sono state chiamate a intervenire sul tema.

In particolare, la sentenza n. 18821, Ercolano, ha affrontato la questione dell'applicazione della disposizione più favorevole riguardo a una condanna divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza n. 42858, Gatto, ha analizzato il problema delle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni rilevanti ai soli fini della commisurazione della pena sulle sentenze coperte da giudicato, anche avendo riguardo all'efficacia attribuibile a modifiche legislative sopravvenute dopo l'irrevocabilità. Dal tenore complessivo e coor-

dinato di queste decisioni emerge un ripensamento strutturale e articolato del principio dell'intangibilità del giudicato, in una prospettiva di equilibrio e di stabilità relativa, permeabile all'affermazione dei valori costituzionali e sovranazionali, e, però, insuperabile per effetto di mutamenti normativi dettati da ragioni di opportunità politica.

Il comune esito al quale sono pervenute le due decisioni è stato quello del superamento dello "scoglio del giudicato" là dove emergono esigenze di tutela del fondamentale diritto di libertà contro ingiustificate limitazioni disposte in applicazione di una norma in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ovvero dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

...OMISSIS...

d) La risistemazione della disciplina penale degli stupefacenti

Il tema del riassetto penale degli stupefacenti, a seguito sia della sentenza della Consulta n. 32 del 2014 che degli interventi del legislatore – il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), e il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) – ha spinto la Corte di cassazione ad affrontare una serie di questioni relative alla possibilità o meno di configurare l'*illegalità sopravvenuta della pena* nel caso in cui il giudice di merito abbia utilizzato per il calcolo i parametri edittali non più in vigore, perché previsti da norma attinta da censura di incostituzionalità. I problemi si sono posti sia per le sentenze di condanna che per le sentenze di applicazione concordata della pena non ancora passate in giudicato, con riguardo anche alla pena irrogata a titolo di continuazione nel caso in cui la condotta illecita aveva avuto a oggetto le c.d. "droghe leggere", per le quali, per effetto della già richiamata sen-

tenza n. 32 del 2014 del giudice delle leggi, si è determinata la reviviscenza di un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo.

Di non minore complessità si prospettano comunque anche le questioni attinenti alle conseguenze della decisione n. 32/2014 sulle sentenze divenute irrevocabili, anche qui sia in relazione alle condanne definitive, sia in relazione ai casi di patteggiamento. Si discute in proposito sulla possibilità di incidere sul giudicato già formatosi in tema di "droghe leggere", considerata la distanza tra i nuovi minimi e massimi edittali rispetto a quelli caducati, mentre per le "droghe pesanti" il problema *in executivis* non dovrebbe porsi in ragione del fatto che il minimo edittale ripristinato appare più gravoso (dai sei anni di reclusione previsti dalla norma dichiarata incostituzionale si è tornati alla pena minima di otto anni di reclusione del testo previgente).

Su tutti questi aspetti sono già state interessate le Sezioni unite, che alla udienza del prosimo 26 febbraio avranno il compito di fare un po' d'ordine nel microsistema sanzionatorio della nuova normativa, dettando regole possibilmente uniformi.

Potrete trovare ulteriore documentazione sulla Costituzionalità della legge Fini-Giovanardi nei fascicoli prodotti in questi anni dalla Società della Ragione ONLUS reperibili sul sito dell'Associazione:
www.societadellaragione.it/costituzionalita-della-legge-fini-giovanardi

Dossier de la Società della Ragione

Cancelliamo la pena illegittima! Ottobre 2014
Eseguire una pena illegittima. Maggio 2014
La vittoria della Ragione. Marzo 2014
FINI-GIOVANARDI a giudizio. Gennaio 2014
Droghe e Carcere: voltiamo pagina! Dicembre 2013
La FINI-GIOVANARDI a giudizio. Aprile 2013
La parola alla Corte Costituzionale. Gennaio 2013

Libri Bianchi sulla legge Fini-Giovanardi

5° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. Giugno 2014
4° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. Giugno 2013
3° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. Giugno 2012
2° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. Giugno 2011
1° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. Novembre 2009

CANCELLIAMO LA PENA ILLEGITTIMA

Obiettivi della campagna

L'annullamento della Legge Fini Giovanardi (Corte costituzionale, sentenza n. 32/2014) ha comportato il ripristino della Legge Iervolino-Vassalli del 1990 (come modificata dal referendum del 1993). Rispetto all'alleggerimento delle pene, le conseguenze più importanti riguardano la reintroduzione della distinzione fra droghe pesanti e leggere (riportando le pene per traffico/spaccio di cannabis a un minimo di due anni e un massimo di sei anni contro le precedenti da sei a venti anni). A ciò si aggiungono gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012 che dichiarava l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi laddove (nel quarto comma dell'art. 69) vietava di attribuire prevalenza alla circostanza attenuante del fatto di "lieve entità" (comma 5 dell'art.73), prevista per i delitti in materia di detenzione o spaccio di stupefacenti, sulla recidiva reiterata, impedendo la riduzione della pena.
Le sezioni unite della Cassazione il 29 maggio si sono espresse in merito alla sorte delle persone che sono state giudicate con le norme dichiarate illegittime: la Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità della norma sanzionatoria possa dar luogo a una rideterminazione della pena in esecuzione. Al fine di rivedere le condanne alla luce di tali modificazioni, si rende necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione, sia per quanto riguarda l'ipotesi di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di "lieve entità" (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990) sulla recidiva contestata, sia per quanto concerne la rideterminazione della pena alla luce del più mite trattamento sanzionatorio per i reati concernenti le droghe leggere reintrodotto dalla Corte Costituzionale.
I detenuti che avrebbero diritto alla rideterminazione della pena sono migliaia: secondo i dati trasmessi dall'Amministrazione Penitenziaria i detenuti definitivi esclusivamente per art 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 erano, al 26 maggio 2014 sono 8.500. Anche se è difficile calcolare quanti di questi sono condannati per il comma 5 dell'art.73 (ipotesi di "lieve entità"), sappiamo che rappresentano una percentuale significativa, come documentato nel Quinto Libro Bianco sulla Fini Giovanardi.

Prime azioni della campagna

INFORMAZIONE fra i detenuti sulle possibilità che si aprono, coinvolgendo le associazioni e i soggetti che hanno la possibilità di entrare negli istituti di pena.

ATTIVITÀ CONCRETA DI SUPPORTO all'interno degli istituti alle richieste dei detenuti di rideterminazione delle pene.

Le associazioni e i singoli che intendono aderire alla campagna possono collaborare in primo luogo promuovendo conferenze stampa e incontri pubblici per presentare l'iniziativa nelle città. E' auspicabile organizzare delle assemblee all'interno degli istituti per informare i detenuti e consegnare loro i moduli per le domande, in collaborazione coi Garanti dei detenuti e con consiglieri regionali e parlamentari che si siano resi disponibili.

Sono stati elaborati appositi modelli per i detenuti al fine del ricalcolo della pena che sono scaricabili sul sito internet di Fuoriluogo **www.fuoriluogo.it/penaillegittima**
Per adesioni, informazioni e assistenza scrivete a penaillegittima@fuoriluogo.it